



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA –  
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE  
DIVISIONE VI – CONTROLLO EMISSIONI RADIOELETTRICHE. AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA SUGLI APPARATI RADIO

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
- VISTO** il Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, di attuazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante *disposizioni al fine di assicurare la pronta ‘Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti’*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1 e 7 dell'articolo 1;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive *modifiche e integrazioni*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*;



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 recante “*l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” con le relative funzioni del Ministero ed, in particolare all’ Allegato 2 che individua nella “*Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione - Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio*” l’attività relativa alla autorizzazione, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, nonché dei rapporti con Accredia (Ente Italiano di accreditamento) per quanto di competenza;
- VISTA** la Convenzione del 20 giugno 2022 - che rinnova la precedente Convenzione del 5 luglio 2019 - ed in particolare l’art. 3, con cui l’allora Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato l’affidamento all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA–dell’attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, fattispecie fra l’altro, della Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature radio, nonché successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Direttoriale dell’ 8 febbraio 2021, che ha autorizzato l’organismo IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/53/UE relativa alle apparecchiature radio, per l’Allegato III - Modulo B e l’Allegato IV –Modulo H con sede operativa a via Quintiliano, 43 - 20138 - Milano (MI), con scadenza al 09/03/2025;
- ACQUISITA** la delibera del 22 luglio 2022 (DC2022UTL016 – con protocollo n. 97480 del 27/07/2022) di Accredia, con la quale, per l’Organismo di certificazione IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A. con certificato di accreditamento n. 005B con scadenza al 9/03/2025, viene disposta l’estensione dell’accREDITAMENTO alla sede di Via Lombardia 20 -20021 – Bollate (MI) - quale nuova sede operativa aggiuntiva – anche per la direttiva 2014/53/UE, in attesa dell’evidenza dell’agibilità dei locali;
- ACQUISITA** la delibera del 9 novembre 2022 (DC2022UTL024 – con protocollo n. 162828 del 10/11/2022) di Accredia, con la quale, per l’Organismo di certificazione IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., viene disposta la riduzione dello scopo dell’accREDITAMENTO dell’Organismo, eliminando il Modulo H per la direttiva 2014/53/UE sul certificato di accREDITAMENTO n. 005B con scadenza al 9/03/2025 e viene, altresì, confermata la nuova sede aggiuntiva di Via Lombardia 20-20021 Bollate (MI);
- VISTA** l’istanza acquisita agli atti della *Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e*



## *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

delle tecnologie dell'informazione, con protocollo n. 175770 del 30/11/2022, con la quale la Società IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione ad operare in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/53/UE, con la riduzione di scopo eliminando il modulo H e con l'inserimento della nuova sede operativa aggiuntiva di Via Lombardia 20 -20021 – Bollate (MI);

**RITENUTO** di dover procedere all'aggiornamento del decreto di autorizzazione dell'8 febbraio 2021 a favore dell'organismo IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., a seguito della riduzione dello scopo e dell'estensione della nuova sede operativa aggiuntiva, ferme restando tutte le disposizioni di cui al precitato decreto direttoriale di autorizzazione e, in particolare i termini di scadenza in esso specificati;

**ACQUISITE** agli atti, con protocollo n. 188339 del 20/12/2022, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016, recante l'individuazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per le attività rese dal Ministero Sviluppo economico a favore degli organismi di valutazione di conformità, di cui alle direttive europee individuate nella Convenzione del 06 luglio 2015 citata in premessa e loro s.m.i., tra detto Ministero e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento;

**VISTO** l'Allegato I del predetto decreto interministeriale del 19 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa pari all'importo di euro 270,20 per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto stesso a carico degli organismi ai sensi dell'art.47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

**VISTO** il decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al cui articolo 3 indica, tra l'altro, il capitolo di pertinenza relativo all'amministrazione che effettua la prestazione;

**ACQUISITA** in data 30/11/2022 prot. 175770 la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo pari a euro 270,20, da parte della società IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A., per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto interministeriale del 19 ottobre 2016;

**CONSIDERATA**, pertanto, la precitata documentazione inerente alla suindicata istanza prodotta da IMQ S.p.A.,



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. L'autorizzazione di cui al decreto direttoriale dell'8 febbraio 2021 con scadenza al 9 marzo 2025 è rilasciata a favore dell'organismo **IMQ – Istituto Italiano Del Marchio Di Qualità S.p.A.**, con la sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 - Milano (MI) e con le sedi operative in Via Quintiliano, 43 - 20138 - Milano (MI) ed in Via Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI),
2. L'autorizzazione di cui al decreto direttoriale dell'8 febbraio 2021 è limitata ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/53/UE per i seguenti prodotti:  
“ *Apparecchiature radio*”.

Allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Allegato III Modulo B (Esame UE del tipo);**

### **Articolo 2**

1. Il decreto di autorizzazione dell'8 febbraio 2021 resta valido fino al 9 marzo 2025.
2. Restano salve tutte le altre disposizioni non modificate dal presente provvedimento ivi compresi gli obblighi e gli oneri che saranno posti a carico dell'Organismo stesso.

### **Articolo 3**

1. Il presente decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

### **Articolo 4**

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) - Sezione “*Comunicazioni*” sottomenu “*Area Tecnica Comunicazioni*”, alla voce “*Apparecchiature radio*” - “*Organismi di valutazione di conformità*” - “*RED - Radio Equipment Directive*”).

Roma

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(*dr.ssa Eva Spina*)

*Documento sottoscritto con firma digitale*



*Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.